



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 561 DEL 12 giugno 2019

OGGETTO: Istanza congiunta di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata dall'ing. Sergio Blengini in nome e per conto del RTP Dimensione Ingenierie Srl (capogruppo mandataria)-Studio di progettazione De Vito (mandante)-Ing. Mario Pedrotti (mandante)-Archeologa Maria Di Iorio (mandante)-Geol. Francesca Anna Ripa (mandante) – Redazione progetto di fattibilità tecnico ed economico con studio e redazione di elaborati per la variante urbanistica relativo all'intervento di realizzazione di funicolare di collegamento tra il Campus Universitario di Chieti/Ospedale Clinicizzato ed il centro storico della città-Masterplan per l'Abruzzo – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – Importo a base di gara: euro 172.071,96 – S.A.: Comune di Chieti.

PREC 59/19/L

Il Consiglio

VISTA l'istanza singola presentata dall'ing. Sergio Blengini in nome e per conto del RTP Dimensione Ingenierie Srl (capogruppo mandataria)-Studio di progettazione De Vito (mandante)-Ing. Mario Pedrotti (mandante)-Archeologa Maria Di Iorio (mandante)- Geol. Francesca Anna Ripa (mandante), acquisita al prot. ANAC n. 0067589 del 1.8.2018, e la successiva istanza, acquisita al prot. ANAC n. 0034663 del 30.4.2019, con la quale il Comune di Chieti ha comunicato l'adesione all'istanza di precontenzioso in oggetto;

CONSIDERATO che l'istante ritiene illegittima l'esclusione del RTP disposta dalla Stazione appaltante poiché l'archeologa Maria Di Iorio, facente parte del raggruppamento, non possiede il requisito richiesto di cui al D.M. n. 263/2016 e di cui al punto "b" del Disciplinare di gara, ovvero la laurea in ingegneria o architettura;

CONSIDERATO che a giudizio dell'istante «La procedura in oggetto riguarda la redazione di un progetto di fattibilità tecnico-economica, che ai sensi del D.lgs. 50/2016 presuppone anche lo svolgimento della verifica preventiva dell'interesse archeologico. Il calcolo dei corrispettivi allegato alla documentazione di gara, infatti, prevede anche la redazione della relazione archeologica [...]. Poiché né gli architetti e quantomeno gli ingegneri possono redigere e sottoscrivere la relazione archeologica, il RTI ha ritenuto necessario e nell'interesse della Stazione appaltante includere anche un archeologo specialista nel raggruppamento, come prescritto all'art. 31, c. 8 del nuovo codice»;

CONSIDERATO che secondo la Stazione appaltante le doglianze dell'istante sono infondate atteso che, in primo luogo, «la mancanza del requisito della laurea in architettura o ingegneria è motivo di esclusione, ad eccezione per il geologo, la cui figura è espressamente richiesta nel bando di gara» e che,



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

in secondo luogo, relativamente alla presenza nella documentazione di gara del calcolo della parcella per la relazione archeologica, «trattasi di argomento specifico (archeologia) contenuto nella relazione tecnica del progetto di fattibilità e che deve riportare gli esiti della verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 25 del d.lgs. 50/16, la cui attività non è oggetto di affidamento della procedura di gara in questione», che invece «...sarà oggetto, qualora necessaria, di separato provvedimento da parte di questa amministrazione»;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 20.5.2019;

VISTA la documentazione in atti e le memorie delle parti;

RILEVATO che l'art. 8.1.1 del Bando di gara, con riferimento ai soggetti ammessi, stabilisce «Tutti quelli previsti dall'ordinamento ex artt. 24 e 26 del D.lgs. n. 50/16. Il Concorrente deve assicurare la presenza del geologo all'interno della più complessa struttura di progettazione, quale componente di un raggruppamento temporaneo o associato in una associazione tra professionisti oppure quale socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria» e che il Disciplinare, con riferimento ai requisiti di partecipazione, al punto b), prevede il requisito del possesso della laurea in ingegneria o architettura;

CONSIDERATO che le Linee Guida n. 1 («Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria») precisano che «L'articolazione del concorrente in RTP potrà essere formata da tutti i soggetti di cui all'art. 46, comma 1 lettere da a) a d) del codice ma anche comprendere i soggetti di cui alla lettera f) del medesimo comma. I requisiti finanziari e tecnici di cui al paragrafo 2.2.2, della presente parte IV, lettere a), b) e d), devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. Il bando di gara, la lettera di invito o l'avviso di gara possono prevedere, con opportuna motivazione, ai fini del computo complessivo dei requisiti del raggruppamento, che la mandataria debba possedere una percentuale minima degli stessi requisiti; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali non possono essere richieste percentuali minime di possesso dei requisiti. La mandataria, ove sia in possesso di requisiti superiori alla percentuale prevista dal bando di gara, dalla lettera di invito o dall'avviso di gara, partecipa alla gara per una percentuale di requisiti pari al limite massimo stabilito. La mandataria, indipendentemente dal fatturato complessivo/speciale posseduto, dai servizi precedentemente svolti e dal personale tecnico di tutti i partecipanti al raggruppamento, dimostra il possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna mandante»;

RILEVATO che la Stazione appaltante non ha individuato nella lex specialis una percentuale minima di requisiti di partecipazione che debba possedere la mandataria, ma, conformemente alle norme attualmente vigenti in materia, ha previsto che i requisiti di partecipazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi (ad esclusione del requisito di cui al punto c.3 del Disciplinare per il quale è escluso il frazionamento) devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento e che il mandatario «deve in ogni caso possedere all'interno del raggruppamento i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuno dei mandanti»;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

RITENUTO che alla luce delle disposizioni contenute nella lex specialis di gara, in cui non viene fatta distinzione tra prestazioni principali e prestazioni secondarie, il RTP non può che essere di tipo orizzontale [cfr., sul punto, quanto chiarito da ultimo dal Consiglio di Stato, Sez. V, 22 ottobre 2018, n. 6032 laddove si precisa che la possibilità di dar vita a raggruppamenti di tipo verticale (o, più correttamente, di ammetterli ad una gara) sussiste solo laddove la stazione appaltante abbia preventivamente individuato negli atti di gara, con chiarezza, le prestazioni “principali” e quelle “secondarie”, essendo precluso al partecipante alla gara di procedere di sua iniziativa alla scomposizione del contenuto della prestazione, distinguendo fra prestazione principali e secondarie, onde ripartirle all’interno di un raggruppamento di tipo verticale];

CONSIDERATO che da ciò discende che, a prescindere dalla ripartizione delle attività all’interno del raggruppamento, tutti i componenti assumono (a differenza del raggruppamento di tipo verticale) la responsabilità solidale nell’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto della procedura e che, considerato il regime di solidarietà imposto dall’art. 48, comma 5 del Codice, in caso di raggruppamento orizzontale discende che tutte le imprese (in questo caso i professionisti) componenti il raggruppamento debbano essere necessariamente dotate dei requisiti richiesti dalla lex specialis per poter svolgere le attività oggetto dell’appalto;

CONSIDERATO quanto previsto dall’art. 25, comma 1 del Codice appalti, secondo cui «Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni del presente codice, le stazioni appaltanti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del progetto di fattibilità dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari, con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Le stazioni appaltanti raccolgono ed elaborano tale documentazione mediante i dipartimenti archeologici delle università, ovvero mediante i soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia. La trasmissione della documentazione suindicata non è richiesta per gli interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti»;

CONSIDERATO, altresì, quanto previsto dall’art. 31, comma 8, secondo periodo, del Codice appalti, secondo cui «L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista»;

RITENUTO, conseguentemente, che l’indicazione del compenso professionale per la redazione della relazione archeologica, contenuta nella tabella dei compensi previsti per le attività oggetto di affidamento e allegata alla documentazione di gara, è connesso all’esigenza di acquisire, ai fini della



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

redazione del progetto di fattibilità, una verifica preventiva dell'interesse archeologico (cfr. art. 23, comma 6 del Codice appalti) e che siffatta relazione può essere predisposta da un professionista (fornito di specifici titoli universitari e iscritto ad un apposito elenco istituito presso il MiBACT) incaricato dai progettisti, ovvero che si trovi in un mero rapporto di collaborazione o di dipendenza con uno dei componenti del raggruppamento temporaneo;

RITENUTO, in definitiva, alla luce della normativa e degli orientamenti giurisprudenziali sopra menzionati, che l'archeologa Maria Di Iorio non possiede la qualifica professionale richiesta dal bando per partecipare in qualità di mandante al RTP e, quindi, alla gara in disamina perché difetta, appunto, del requisito del diploma di laurea in architettura o ingegneria e che nei raggruppamenti di tipo orizzontale tutti i componenti assumono la responsabilità solidale nell'esecuzione di tutte le prestazioni cosicché i soggetti componenti il raggruppamento devono necessariamente dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dalla lex specialis e spesi in gara, nella misura indicata dai concorrenti, per poter svolgere le attività oggetto dell'affidamento;

Il Consiglio,

per le motivazioni che precedono e limitatamente alla questione esaminata, ritiene l'operato della Stazione appaltante conforme all'attuale disciplina normativa di settore.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 19 giugno 2019

Il Segretario Maria Esposito

Formato pdf 263 kb